

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1882

impersonale e sottratto a qualunque considerazione del ministro stesso.

Io credo dunque che l'onorevole Ercole, specialmente per la considerazione che la cosa è già pregiudicata, possa lasciar correre l'articolo come sta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Ringrazio l'onorevole ministro delle benevole spiegazioni che mi ha date. Versamente non ho sott'occhio il testo dell'articolo 14, non avendo qui che gli articoli concordati tra la Commissione e l'onorevole ministro; ma una volta che è stato votato l'articolo 14 così, non c'è altro a fare. Sono lieto però che l'onorevole ministro abbia riconosciuto giusta la mia osservazione; e vorrei che da ora in avanti noi, come legislatori e come italiani, cessassimo di copiare i francesi nel fare le leggi; perchè questo è proprio un sistema imitato dai francesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Io voleva soltanto dire che, come ha benissimo risposto l'onorevole ministro, la questione è già pregiudicata con la votazione dell'articolo 14. Inoltre, quello che è più importante, è che qui si dà l'obbligo, e non si lascia in facoltà del ministro, di regolare tassativamente e con norme chiare e precise alcuni atti dell'amministrazione che per la natura loro potrebbero facilmente dischiudere la porta a qualche simpatia o preferenza. Se l'onorevole Ercole osserva le cose a cui dovrà provvedere il regolamento, vedrà la sua necessità, essendo impossibile, e poco conveniente, di mettere nel testo della legge una serie di norme che limitino, o tolgano la possibilità di gravi inconvenienti. Io non ho l'orrore che ha lui per i regolamenti quando servono a precisare norme che concernono la assunzione di personale straordinario, e credo necessario prescriverli per legge, quando sieno di natura piuttosto larga, la legge non avendo posto che alcuni punti cardinali. Dobbiamo garantirci che l'arbitrio di un ministro con la assunzione degli straordinari non pregiudichi mai la condizione del personale ordinario, ma quella assunzione corrisponda sempre al maggior lustro e decoro del corpo del genio civile.

PRESIDENTE. Non vi sono proposte.

MARCHIORI, relatore. Ho voluto dare solamente una spiegazione all'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Rileggo l'articolo 41:

« Un regolamento, approvato con reale decreto, stabilirà i programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri per le promozioni per merito, le norme per le deliberazioni del Comitato del per-

sonale non che le condizioni secondo le quali potranno assumersi gli impiegati temporanei di cui agli articoli 30 e 32. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Capo V. *Incarichi estranei al servizio del genio civile.* — Art. 42. Gli ufficiali del genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di società, di provincie, comuni ed altri corpi morali, nè accettare delegazioni dai tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

« Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero. »

L'onorevole Lugli ha presentato un emendamento all'articolo 42. È presente l'onorevole Lugli?

(Non è presente.)

L'emendamento dell'onorevole Lugli s'intende dunque ritirato.

NOCITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sull'articolo 42?

NOCITO. Sul 43.

PRESIDENTE. Allora aspetti che prima abbia posto ai voti l'articolo 42.

(L'articolo 42 è approvato.)

« Titolo II. Capitolo 6. *Disposizioni transitorie.* — Articolo 43. Il ruolo del personale, contemplato dalla presente legge, sarà formato colle norme degli articoli seguenti, udito il parere del Comitato per il personale.

« Questo ruolo avrà il suo pieno effetto entro tre anni dalla pubblicazione della legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Mi sono sbagliato; doveva parlare sull'articolo 42.

PRESIDENTE. Io glielo ho domandato due volte, e ormai l'articolo è votato. Ella non può più ritornarvi sopra.

NOCITO. Perciò, dico, non ha più luogo quel che doveva dire sull'articolo 43 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Su quest'articolo io avrei da esporre alcune osservazioni. Qui si tratta del nuovo ruolo del personale del genio civile. Io osservo che per la formazione di questo ruolo, concorrono gli attuali ufficiali del genio civile, gli ufficiali fuori ruolo, ma che sono addetti ad un ufficio governativo e che sono in pianta stabile, e gli ufficiali tecnici straordinari in servizio dello Stato nelle strade ferrate od in altri rami speciali di lavori pubblici.

Io domando: quali norme si avranno per la formazione di questo ruolo? Si stabiliranno, per esempio, delle proporzioni per il completamento delle di-